



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 307 DEL 9/11/2014

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO DI ALLERTA 2 DALLE ORE 6 DEL GIORNO 10/11 /2014 FINO AL TERMINE DELL'ALLERTA 2:

- **CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA;**
- **CHIUSURA DEI CENTRI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DIURNI PER MINORI;**
- **CHIUSURA DEI CENTRI SOCIALI E SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI;**
- **CHIUSURA DEI CIVICI MUSEI E DELLE CIVICHE BIBLIOTECHE, AD ESCLUSIONE DI PALAZZO DUCALE;**
- **CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA;**
- **CHIUSURA DELL'ACCESSO AL PUBBLICO AI CIMITERI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA;**
- **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTTI I MERCATI MERCI VARIE**
- **CHIUSURA DEGLI ACCESSI ALLE SCOGLIERE**
- **CHIUSURA DEI LOCALI DI PIAZZA DELLE AMERICHE CIV. 11, 13, 14, 17, 19, 25**

Su proposta dell'Assessore alla Protezione Civile Giovanni Crivello

IL SINDACO

Preso atto della dichiarazione di stato di ALLERTA 2 meteo-idrologica dalle ore 6 alle ore 23,59 del 10 novembre 2014, emanata dalla Protezione Civile Regionale, che prevede alta probabilità di temporali forti e organizzati, con possibilità di fenomeni stazionari e piogge di intensità forte o molto forte, nonché dell'AVVISO per vento (burrasca forte) e mareggiata, diramato dal CFMI di Protezione Civile della Regione Liguria;

Preso atto della situazione di potenziale criticità in numerose zone della città;

Considerato

- l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino a fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità;

- l'esigenza di evitare o limitare l'accesso a zone alberate dotate di recinzione al fine di minimizzare il rischio di danni a persone;
- la necessità, sulla base dell'esperienza acquisita in merito, di interdire l'accesso ai parchi sino alla cessazione dell'emergenza meteo segnalata;
- la necessità di provvedere a chiudere al pubblico l'accesso ai Cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori;
- che i locali siti in Piazza delle Americhe ai civici 11, 13, 14, 17, 19, 25 già interessati dall'evento alluvionale dello scorso mese di ottobre 2014 potrebbero essere rioccupati da parte di alcuni locatari;
- la necessità, da parte dei civici uffici, di procedere comunque alla verifica della permanenza dei requisiti di agibilità dei suddetti locali;

Considerato inoltre che:

l'art. 108, comma 1 punto c del D.Lgs n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni e agli Enti Locali;

la Legge n.225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art.15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 1 Ottobre 2009, che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi;

l'art.54 comma 2 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;

L'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 ss.mm.ii che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

L'Ordinanza sindacale 221/2012 detta norme comportamentali di autoprotezione da attuarsi in situazione di emergenza di protezione civile

VISTI:

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 54 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" e segnata-

mente il comma 4, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, “*adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”;

lo Statuto del Comune di Genova

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova, ai sensi dell’art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000;

SENTITO IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

In relazione allo stato di ALLERTA 2 a partire dalle ore 6 del 10/11/2014 e per tutta la durata dell’ALLERTA 2

- 1) Chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Genova;
- 2) Chiusura dei Centri sociali e dei servizi socio-educativi diurni per minori, anziani e disabili;
- 3) Chiusura dei Centri Sociali e socio-riabilitativi diurni per anziani e disabili;
- 4) Chiusura dei Civici musei e delle Civiche Biblioteche, ad esclusione di Palazzo Ducale;
- 5) Chiusura dei parchi pubblici ricadenti nel territorio del Comune di Genova;
- 6) Chiusura dell’accesso al pubblico ai Cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova. Viene comunque garantita l’accoglienza delle salme, con esclusione dei cimiteri di Staglieno e del Torbella;
- 7) Sospensione delle attività di tutti i mercati di merci varie : Piazza Dinegro, Piazza Palermo, Bolzaneto, Lungomare Pegli e Molassana;
- 8) Chiusura degli accessi alle scogliere;
- 9) Chiusura dei locali di Piazza delle Americhe civici n. 11, 13, 14, 17, 19, 25

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 *bis* L. 241/90

MANDA

- alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- ai Municipi per l’affissione nelle proprie sedi del testo della presente e per la diffusione presso gli impianti sportivi municipali
- a tutte le civiche Direzioni, alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova e alla Direzione Regionale per la Liguria del Ministero della Pubblica Istruzione, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché al Corpo di Polizia Municipale, per conoscenza e per quanto di competenza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nante il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco